

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1129 adottata come testo base</i>)	49
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti approvati</i>)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50 e dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Atto n. 89.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*). La prima condizione indica la necessità che, qualora la comunicazione da rendere all'arrestato non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di un'informativa scritta. La seconda condizione indica la necessità che siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato, quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione e o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

Andrea COLLETTI (M5S) presenta ed illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*). Ritiene in particolare che debba essere soppressa dal testo la previsione della nullità degli atti successivi quale pena conseguente alla mancata consegna dell'informativa all'arrestato, rappresentando come tale conseguenza non sia prevista dal testo della direttiva e possa produrre conseguenze negative sul procedimento penale fino a vanificare, in taluni casi, il lavoro svolto dalle procure e dalla polizia giudiziaria. Si dichiara, comunque, disponibile a ritirare la proposta alternativa di parere, ove la proposta di parere del relatore fosse integrata quanto meno con una ulteriore condizione volta a sopprimere la predetta sanzione della nullità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il rilievo del deputato Colletti circa la necessità di eliminare la previsione della sanzione della nullità sia condivisibile e possa essere accolto. Integra, di conseguenza, la proposta di parere.

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia la Presidente e ritira la proposta alternativa di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 1129.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, illustra il nuovo testo redatto sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione. In particolare osserva come il nuovo testo tenga conto delle osservazioni formulate dal professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale all'Università Bicocca di Milano, e intenda creare un consenso il più ampio possibile all'interno della Commissione. Sottolinea, inoltre, come quella in esame sia l'unica proposta di legge del suo gruppo iscritta nel calendario della Commissione in quota opposizione, trattandosi di un'iniziativa legislativa alla quale la Lega attribuisce un particolare valore.

Propone quindi che il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 sia adottato dalla Commissione quale testo base.

Daniele FARINA (SEL) esprime forti perplessità sia sulla proposta di legge C. 1129 sia sul nuovo testo oggi presentato dal collega Molteni ritenendo entrambi i testi contrari al buon senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta quale testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 (*vedi allegato 4*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il nuovo termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di giovedì 5 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con due osservazioni.

Con la prima osservazione si chiede che la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valuti l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto » nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative.

Con la seconda osservazione si chiede che la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

Ritiene che entrambe le osservazioni siano condivisibili e offrano un positivo contributo al miglioramento del testo. Avverte, quindi, che, al fine di recepire le predette osservazioni, i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101 (*vedi allegato 5*).

L'emendamento 1.100 è volto a sopprimere l'inciso della lettera *a*) indicato dalla I Commissione come possibile fonte di incertezze interpretative.

L'emendamento 1.101 è volto, invece a precisare che, in caso di separazione consensuale, il termine di sei mesi decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori, che apportano al testo dei chiarimenti tecnicamente opportuni e condivisibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori (*vedi allegato 5*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) esprime la propria preoccupazione circa il fatto che

la partecipazione della relatrice Alessandra Moretti nella campagna elettorale in corso e la sua eventuale elezione quale deputato al Parlamento europeo possano in qualche modo indebolire politicamente l'*iter* del provvedimento. Precisa di non avere alcun intento polemico ma di essere solo preoccupato per le sorti di un provvedimento che nelle precedenti legislature non è mai riuscito a giungere all'approvazione finale e che, pertanto, richiede il massimo impegno da parte di tutti.

Walter VERINI (PD) assicura al collega Bonafede che il gruppo del PD garantirà, in ogni caso, la continuità dell'impegno per

portare a conclusione l'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Luca D'Alessandro e Alessandra Moretti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
premessi che:

è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;

non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;

rilevato altresì che:

il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: «L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, pre-

visto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato »;

nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;

b) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge del Governo 089, di attuazione della direttiva 2012/13/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;

premesso che:

è necessario conformarsi entro il 2 Giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva in epigrafe sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

un'eventuale recepimento non conforme ai termini minimi prescritti dalla direttiva esporrebbe, comunque, l'Italia a procedura di infrazione per inadempimento;

rilevato che:

la normativa europea prevede che tale diritto spetta ugualmente a persone indagate, imputate ovvero sottoposte ad arresto e che deve consistere, da un lato, in una serie di informative circa i diritti processuali a loro spettanti, dall'altro, nella garanzia per le stesse di accesso all'informazione sull'accusa e alla documentazione relativa all'indagine;

quanto ai contenuti, non risulta compiutamente recepito la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o presentare domanda di libertà provvisoria;

non risulta recepita altresì, la prescrizione di cui all'articolo 7 comma 5 della direttiva che prevede che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornita a titolo gratuito;

rilevato, altresì, che sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto dall'articolo 3 comma 2 e articoli 4 comma 5 della direttiva;

considerato che:

in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative sui diritti il decreto in oggetto prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi e che, pertanto, non prevedendo la possibilità della comunicazione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più grave di quanto prescritto dalla direttiva europea;

la severa sanzione prevista dalle predette disposizioni, sebbene sia meritevole dal punto di vista delle garanzie

offerte alle persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia, da altro lato, di vanificare l'efficienza dell'operato della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;

quanto sopra può comportare ancora maggiori difficoltà ove si debba agire nei confronti di cittadini di lingua diversa da quella italiana per i quali è previsto che la comunicazione circa i diritti avvenga in forma scritta tradotta in « lingua comprensibile » all'arrestato o al fermato o al sottoposto a custodia cautelare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) prevedere, in osservanza dell'articolo 4 comma 5, che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale salvo successivamente fornire all'interessato senza indugio la prevista comunicazione;

b) eliminare la sanzione della nullità degli atti successivi prevista in caso di

mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;

c) sostituire le locuzioni: « persona che non conosce la lingua italiana » ovvero « lingua comprensibile » con formulazioni che non si prestino a censure interpretative quali « cittadino straniero » e « nella lingua dell'indagato/imputato/arrestato »;

d) prevedere tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare domanda di libertà provvisoria;

e) prevedere che l'accesso ai documenti relativi a un caso specifico, necessari a una persona arrestata o detenuta, in una qualunque fase del procedimento penale, in possesso delle autorità competenti, essenziali per impugnare la legittimità dell'arresto o della detenzione ovvero di tutto il materiale probatorio a favore o contro l'indagato sia garantito e fornito a titolo gratuito.

Colletti

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

premesso che:

è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;

non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;

rilevato altresì che:

in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative si prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi; inoltre, non prevedendo la possibilità della comunica-

zione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, si interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più incisiva rispetto a quanto prescritto dalla direttiva europea;

la severità della sanzione prevista, sebbene sia condivisibile l'intento di garantire maggiormente le persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia di vanificare l'efficacia dell'azione della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;

il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: « L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato »

nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella

lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;

b) sia eliminata la sanzione della nullità degli atti successivi, prevista in caso di mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e sia previsto

che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;

c) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

ALLEGATO 4

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
C. 1129 ADOTTATA COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole

« Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo », sono soppresse.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto ».

1. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.

1. 101. I Relatori.